

Schema di contratto per l'affidamento del “**Servizio di esternalizzazione gestione degli accertamenti di violazione al Codice della strada**”.

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Borgo San Lorenzo,  
Via Togliatti, 45, in una sala dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello,

fra

- l'Unione Montana dei Comuni del Mugello, codice fiscale e partita IVA n. 062070690485 con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI), Via Togliatti n. 45, rappresentata da Dott.ssa Benedetta Brandi, nata a Viggiano (PZ) il 24/02/1974, la quale domiciliata presso la sede dell'Ente, interviene nella sua qualità di Dirigente del Servizio AA.GG. – PL, nominato con decreto n. 1 del 09.01.2020 del Presidente autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con propria determinazione n. XXX AA.GG. (Reg. Gen. n. XXX/XXXX) del XX.XX.XXXX, esecutivo a norma di legge;

- XXXXXXXXXXXXXXXX (società contraente) , (in seguito per brevità indicata come “Società”) con sede legale in XXXXXXXXXXXXXXXX, Via xxxxxxxxxxxx, n. XXX, codice fiscale n. XXXXXXXXXXXXXXXX e partita IVA n. XXXXXXXXXXXXXXXX, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di XXXXXX, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura conservata agli atti dell'Ufficio.

*(In caso di procura speciale)*

*rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società giusta procura*

speciale conferita con atto a rogito del notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ di  
Repertorio del \_\_\_\_\_ (oppure) conferita con scrittura privata autenticata che in  
copia conforme all'originale analogico con firma digitale del notaio \_\_\_\_\_ si  
allega al presente contratto sotto la lettera “\_”

(In caso di raggruppamento temporaneo di impresa) La  
società .....interviene al presente atto in proprio e quale mandataria  
del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in seguito indicato come  
“Raggruppamento”) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le  
società:

- XXXXX, con sede legale a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e Partita Iva  
n. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_;

- YYYYYY, con sede legale a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e Partita Iva  
n. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.  
50/2016, a rogito del notaio (se per atto pubblico) Dr. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ di  
Repertorio e n. \_\_\_\_\_ di fascicolo in data \_\_\_\_\_ che, in copia conforme  
all'originale, si allega al presente contratto sotto la lettera “\_”.

#### PREMESSO

- che con determinazione n. XXX AA.GG. (Reg. Gen. n. XXXX/XXXX) del  
XX.XX.XXXX del Dirigente responsabile, veniva avviata, ai sensi del combinato  
degli articoli 36, comma 9, e 60 del D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta per  
l'affidamento del Servizio di esternalizzazione gestione degli accertamenti di  
violazione al Codice della strada, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso  
ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- che con la suddetta determinazione venivano approvati: il Capitolato speciale

descrittivo e prestazionale e lo schema del presente contratto;

- che con determinazione n. XXX AA.GG. (Reg. Gen. n. XXX/XXXX) del XX.XX.XXXX del Dirigente Responsabile della struttura competente, si è provveduto:

a) ad approvare, relativamente alla gara in oggetto, il/i Verbale/i delle operazioni,

b) ad aggiudicare il servizio alla società XXXXXXXXXXXX (*al Raggruppamento temporaneo d'impresa*);

c) dare atto dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. 445/2000 e a dichiarare efficace l'aggiudicazione;

d) disporre, viste le particolari condizioni di urgenza e la peculiarità dei servizi oggetto di affidamento, nelle more della stipula del contratto, l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

- che l'Appaltatore ha presentato tutta la documentazione richiesta ed individuata negli atti di gara, ai fini della stipula del presente Contratto

-che l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1- OGGETTO

L'Unione Montana dei Comuni del Mugello, nella persona della Dott.,ssa Benedetta

Brandi, affida alla Società XXXXXXXXXXXX, che, nella persona del Sig. \_\_\_\_\_

accetta e si obbliga a realizzare la prestazione relativa a “Serizio di esternalizzazione gestione degli accertamenti di violazione al Codice della strada”.

La Società si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel presente contratto;

- nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (in seguito indicato, per brevità, come “Capitolato”) che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato “A”,

*(In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa) Le prestazioni di cui al presente contratto sono eseguite da: \_\_\_\_\_ .*

#### ART. 2– DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto sottoscritto in data odierna, come risultante dalla data di apposizione della marcatura temporale, ha durata di 36 mesi e decorre dalla data di avvio dell’esecuzione di cui all’art. 8 del Capitolato avvenuta il \_\_\_\_\_

#### ART. 3– CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro XXXXXXXXXXX (XXXXXXXX) oltre IVA nei termini di legge, quale importo massimo presunto del presente contratto per la durata dell’appalto.

La stipula del presente Contratto non vincola in alcun modo l’Amministrazione al raggiungimento del suddetto corrispettivo nell’arco di vigenza contrattuale, bensì genera l’obbligo del Fornitore di eseguire le prestazioni che saranno richieste fino alla concorrenza dell’importo massimo.

Gli importi unitari dei servizi/forniture oggetto del presente contratto sono quelli indicati dall’Appaltatore in sede di gara, così come risulta dal Dettaglio Economico,

---

---

---

---

che, in copia digitale conforme all'originale informatico, si allega al presente contratto quale Allegato “B”.

L'Unione corrisponderà alla Società gli importi unitari delle tipologie di servizi/forniture indicati nel Dettaglio Economico per le quantità di servizi/forniture effettivamente ordinati ed eseguiti nel corso della vigenza contrattuale.

L'Unione pertanto si riserva ma non garantisce il raggiungimento del suddetto corrispettivo contrattuale massimo nell'arco di vigenza contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato.

#### ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Alla data di scadenza del contratto, se richiesto dall'Unione, prosegue l'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni, fino ad un massimo di altri 180 (centottanta) giorni necessari al fine dell'individuazione del nuovo contraente e per un importo massimo pari a Euro XXXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) oltre IVA (proroga tecnica).

#### ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Secondo quanto indicato dalla Società, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (pec). La Società si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La pec dell'Unione è “uc-mugello@postacert.toscana.it”.

La pec della Società è: “\_\_\_\_\_”.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera du-

---

---

---

---

---

rata contrattuale.

#### ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: mensilmente per le prestazioni eseguite nel mese di riferimento determinando l'importo secondo quanto previsto al precedente articolo 3, dopo che il Comandante Responsabile del procedimento sanzionatorio abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

Le fatture elettroniche, intestate a UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO Via TOGLIATTI 45 BORGO SAN LORENZO (FI) p.iva. 06207690485, Codice Univoco Ufficio (CUU) C7AW85, devono essere inviate esclusivamente tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l'indicazione del codice CIG , sopra riportato.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).

*(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese):*

*Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell'emissione e trasmissione all'unione delle fatture ad opera delle imprese mandanti del Raggruppamento, l'impresa \_\_\_\_\_ (mandataria) è tenuta a comunicare all'Unione secondo la modalità indicata al precedente articolo \_\_\_\_ “Gestione digitale del con-*

tratto” le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l’indicazione del corrispondente importo da fatturare.

La suddetta comunicazione dell’impresa mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle imprese mandanti costituisce condizione per l’accettazione delle fatture; pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento, ed in assenza di specifica comunicazione dell’impresa mandataria che autorizza la fatturazione, l’Unione rifiuterà la fattura ricevuta dall’impresa mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Società/le società costituenti il Raggruppamento e il Subappaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società/le società costituenti il Raggruppamento ed il subappaltatore dovranno riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento con esito

---

---

---

---

positivo del Responsabile del procedimento così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Unione procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società *o delle Società costituenti il Raggruppamento* e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Unione tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il



---

---

---

---

pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Unione tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di verifica di conformità e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa *della società o delle società costituenti il raggruppamento e degli eventuali subappaltatori*, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Unione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

*Se presente subappalto:*

*In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità indicata al precedente articolo \_\_\_\_ "Gestione digitale del contratto", copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'Appaltatore.*

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società/ società capogruppo (*in caso di RTI*) su \_\_\_\_\_ da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato presso \_\_\_\_\_, Agenzia \_\_\_\_\_, con codice IBAN \_\_\_\_\_ o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig. \_\_\_\_\_ esonera l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. . L'Unione , nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società/al RTI fino a che questa/o non si sia posta/o in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

#### ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

La Società si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Unione ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG XXXXXXXX

Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, che si allega al presente contratto quale “Allegato C ” sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dalla Società.

La Società è tenuta a comunicare all'Unione eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

#### ART. 8– DIRETTORE DI ESECUZIONE

Il Comm. Stefano Baldini Comandante del Distretto di Scarperia e San Piero della Polizia Municipale Unione Mugello, è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per l'Unione Montana dei Comuni del Mugello- Comando Unico di Polizia Municipale.

**ART.9 – VERIFICA DI CONFORMITA' / CERTIFICATO DI REGOLARE  
ESECUZIONE**

Per la *certificazione di verifica di conformità / certificazione di regolare esecuzione* delle prestazioni si applica quanto stabilito all'art. 12 del Capitolato.

**ART. 10 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Appaltatore non ne ha fatto richiesta in sede di gara.

oppure

Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore quali \_\_\_\_\_ ed è consentito nei limiti del \_\_% del valore complessivo del contratto. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

La Società, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare all'Unione il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. Sono, altresì, comunicate all'Unione eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

La Società non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, l'Unione dichiarerà risolto

---

---

---

---

---

di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 14.

#### ART. 11– CESSIONE DEL CREDITO

*(solo In caso di RTI) E' ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza della società capogruppo.*

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: XXXXXXXXX. L'unione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato all'Unione e trasmesso anche in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 6.

#### ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Unione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

---

---

---

---

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente contratto la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Unione che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero della Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

La Società esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Si richiama quanto previsto all'art. 9 del Capitolato di gara.

---

**ART. 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI  
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

La Società, in ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione approvato con Delibera di Giunta n. 89 del 18-12-2013, e del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti" di cui al D.P.R. n. 62/2013, allegati agli atti

---

---

---

---

di gara e facenti parti integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti si applica quanto previsto dal successivo art. 14.

La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

#### ART. 14– PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'operatore economico è soggetto a penalità nei casi individuati nel Capitolato all'art. 13, che viene integralmente richiamato.

L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 15, che

---

---

---

---

dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Unione ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto, il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'articolo 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Operatore economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Unione procederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 15 del Capitolato che si richiama integralmente e, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Unione;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di



Comportamento dei dipendenti da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compreso quelli del subappaltatore;

- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'Unione procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 15, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

#### ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. XXXXXX in data XX.XX.XXXX con la quale la Società XXXXXXXX con sede in XXXXX Via XXXXXXXXXXXXX n. XX, si costituisce fideiussore a favore dell'Unione nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della somma di € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX=). L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

*(in caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni) L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto \_\_\_\_\_ (inserire dati delle certificazioni possedute dalla Società).*

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

---

---

---

---

---

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

#### ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, l'Unione- Comando Unico di Polizia Municipale, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Appaltatore - in possesso dei necessari requisiti di esperienza, affidabilità e capacità in materia di trattamento di dati personali - Responsabile del trattamento, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto che comportano il trattamento di dati personali per conto del Titolare. Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente contratto.

3. L'Appaltatore in quanto Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli con il presente contratto tratta i seguenti tipi di dati: codici fiscali; dati anagrafici, indirizzi di residenza, targa veicoli, indirizzi di posta elettronica certificata, dati inerenti i documenti necessari alla guida di veicoli

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento al citato Regolamento UE 2016/679 e secondo le specifiche istruzioni individuate nel Capitolato all'art. 19 che si richiama integralmente.

5. Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, il Responsabile tiene un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria

---

---

---

---

---

responsabilità e coopera con il Titolare e con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 4 del Regolamento UE. ( *Tale obbligo, ai sensi dell’art. 30, par. 5, non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, o includa il trattamento di dati sensibili di cui all’articolo 9, paragrafo 11, o giudiziari di cui all’articolo 10.* )

**6. IN CASO DI ATTIVITA’ SUBAPPALTATE CHE RICHIEDONO TRATTAMENTO**

**DATI PERSONALI** (vedi comma successivo) **INSERIRE :**

*Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, “sub-Responsabile del trattamento”) per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente (INDICARE DURATA: trimestralmente, semestralmente...) il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.*

*7. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali l’Appaltatore/Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l’avvenuta nomina al Titolare.*

*8. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in*

---

---

---

---

---

*termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità.*

9. Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### ART. 17 – RECESSO

L'Unione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

#### ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Unione mentre le spese di bollo sono a carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

#### ART. 19 – NORME DI RINVIO

---

---

---

---

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;

#### ART. 20– FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Unione sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Firmato digitalmente da

\_\_\_\_\_ per l'Unione

\_\_\_\_\_ per la Società

---

---

---

---

*(Tale documento costituisce parte integrante del contratto e dovrà essere firmato digitalmente dal Fornitore).*

